SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA ---

N. 1029

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIACOMETTI, BOZZELLO VEROLE, GIACCHÈ, BOLDRINI, CAPPUZZO, POLI, DIPAOLA, IANNI, FERRARA Maurizio, CARIGLIA, DELL'OSSO, DI STEFANO, PULLI, DONATO, EVANGELI-STI, PARISI, GENOVESE, SARTORI, GIAGU DEMARTINI, PINTO, LAURIA e COVIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1988

Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza

Onorevoli Senatori. – L'articolo 2 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, per l'Arma dei carabinieri e l'articolo 32 della legge 3 agosto 1961, n. 833, per il Corpo della guardia di finanza prevedono rispettivamente che i carabinieri ed i finanzieri transitino in servizio continuativo dopo aver compiuto la ferma triennale e due rafferme, di uguale durata, per complessivi nove anni di servizio attivo.

I predetti militari, inoltre, possono accedere alla categoria dei sottufficiali con procedure diverse e non più attuali in quanto non consentono soddisfacenti incentivi di carriera, che possano stimolare i singoli ad un maggiore impegno di servizio ed a migliorare la propria preparazione professionale.

Infatti, l'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 397, come modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1980, n. 435, prevede che i vicebrigadieri dei carabinieri siano tratti nel limite dei posti annualmente disponibili:

per sette decimi, dagli allievi reclutati tramite la scuola sottufficiali, i quali abbiano superato un corso biennale di studi;

per i rimanenti tre decimi, dagli appuntati dei carabinieri che – riconosciuti meritevoli per il complesso dei propri requisiti – abbiano superato apposite prove scritte e orali attinenti ai servizi di istituto ed abbiano, quindi, frequentato con esito favorevole, un corso della durata di un anno presso la predetta scuola.

Invece, l'articolo 1 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, stabilisce che i vicebrigadieri della Guardia di finanza vengano reclutati:

per nove decimi, dagli allievi della scuola sottufficiali, i quali abbiano superato il corso biennale di studi;

per il rimanente decimo, dagli appuntati che si siano segnalati per servizi di speciale importanza o si siano particolarmente distinti nell'assolvimento dei propri doveri, ai sensi dell'articolo 15 della stessa legge.

Infine, a favore dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza non sono riconosciuti gli istituti dell'aspettativa per motivi privati e dell'ausiliaria, di cui già beneficiano gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate.

Al fine di corrispondere alle vive aspettative degli interessati, con decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, sono state anticipate talune urgenti istanze perequative, che non erano più dilazionabili nel tempo, concernenti:

la concessione dello scatto di stipendio a favore dei carabinieri e finanzieri scelti dopo cinque anni di servizio, anzichè sei;

la istituzione del grado di appuntato scelto; l'attribuzione della qualifica di ufficiale, anzichè di agente, di polizia giudiziaria agli appuntati scelti.

Tuttavia, permane l'avvertita esigenza di rivedere l'intera materia in modo più organico e con criteri di maggiore uniformità tra le diverse categorie del personale militare.

Per questi motivi, appare opportuno:

ridurre da nove a quattro anni l'attuale periodo cosiddetto di «precariato», in analogia a quanto realizzato con legge 10 maggio 1983, n. 212, per i sottufficiali ed in considerazione dei criteri selettivi posti a base delle vigenti norme di reclutamento;

uniformare le norme sul matrimonio a quelle degli ufficiali e dei sottufficiali;

estendere ai graduati gli istituti dell'aspettativa per motivi privati e dell'ausiliaria, con l'annesso trattamento economico di quiescenza;

prevedere una progressione più armonica di carriera, a seguito della istituzione del grado di appuntato «scelto» e dell'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o tributaria ai medesimi;

facilitare ai graduati più capaci e meritevoli l'accesso alla carriera dei sottufficiali, mediante appropriata selezione concorsuale.

In linea con tali orientamenti è stato formulato il presente disegno di legge che sostanzialmente prevede:

articoli 1 e 2: l'indicazione della posizione in servizio ed in congedo dei vicebrigadieri, appuntati, carabinieri e finanzieri, con l'abrogazione delle dizioni «militari di truppa» e «servizio continuativo», che non corrispondono alla più moderna definizione del nuovo stato giuridico e del nuovo rapporto di impiego con l'Amministrazione;

articoli 3, 4 e 5: la riduzione da nove a quattro anni del periodo per il passaggio in «servizio permanente» per i carabinieri e finanzieri, ad eccezione di quelli ritenuti non meritevoli, ed il prolungamento della ferma quadriennale per coloro che si trovino in particolari condizioni;

articolo 6: l'obbligo di una ulteriore ferma quinquennale per il personale ammesso alla frequenza di corsi di elevata specializzazione, onde evitare possibili esodi volontari;

dall'articolo 7 all'articolo 12: la disciplina dell'aspettativa, dell'ausiliaria e della riserva, in modo uniforme agli ufficiali e sottufficiali;

articolo 13:

l'anticipazione in carriera:

della qualifica di «scelto» ai carabinieri e finanzieri dopo cinque anni di servizio, anzichè sei (il trattamento economico connesso è stato già attribuito con legge 20 novembre 1987, n. 472);

del grado di appuntato dopo dieci anni di servizio anzichè quattordici;

del grado di appuntato scelto dopo cinque anni di anzianità nel grado di appuntato o quindici anni di servizio;

l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli appuntati scelti;

dall'articolo 14 al 17: la nuova disciplina per la nomina a vicebrigadiere, prevedendo una riserva di due decimi dei posti annualmente disponibili in organico a favore degli appuntati scelti, mediante corso-concorso;

articolo 18: l'unificazione delle norme sul matrimonio a quelle previste per gli ufficiali e sottufficiali, con la sanatoria dei provvedimenti disciplinari non definiti e la possibilità di riammettere in servizio – a domanda – i militari congedati per trasgressione alle precedenti disposizioni, qualora non abbiano superato il trentesimo anno d'età;

articoli 19 e 20: le necessarie norme transitorie e finali;

articolo 21: l'indicazione dell'onere finanziario, calcolato in lire 5 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

L'iniziativa riveste carattere d'urgenza per i suoi aspetti perequativi sollecitati da tempo dalle categorie interessate e condivisi dalla stessa Amministrazione della difesa. Ne raccomandiamo, pertanto, il sollecito, favorevole esame da parte del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Тітого І

NORME SULLO STATO GIURIDICO

Art. 1.

- 1. I vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza si distinguono in:
 - a) vicebrigadieri in servizio permanente;
 - b) vicebrigadieri in ferma volontaria;
 - c) vicebrigadieri in congedo;
 - d) vicebrigadieri in congedo assoluto.
- 2. I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti nelle categorie dell'ausiliaria, del complemento e della riserva.
- 3. Ai vicebrigadieri che cessano dal servizio permanente per il raggiungimento del limite d'età sono estese le norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

Art. 2.

- 1. I graduati, i carabinieri e i finanzieri si distinguono in:
- *a*) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in servizio permanente;
- b) appuntati, carabinieri e finanzieri in ferma volontaria;
- c) carabinieri ausiliari in ferma volontaria;
- d) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva ed in congedo assoluto.
- 2. Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1.
- 3. Il personale di cui al comma 1 non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, nè comunque attendere ad

occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

- 4. Gli articoli 2 e 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e l'articolo 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.
- 5. In tutte le norme in vigore, le espressioni «militari di truppa» e «servizio continuativo» riferite all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con le dizioni «personale appartenente al ruolo carabinieri ed appuntati» oppure «personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati» e «servizio permanente».

Art. 3.

1. Gli allievi carabinieri e finanzieri e gli allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria della durata di anni quattro, salvo quanto disposto dal successivo articolo 5.

Art. 4.

- 1. Al termine della ferma volontaria i carabinieri, i finanzieri e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che conservino l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma e nel Corpo, sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, in servizio permanente con determinazione del comandante generale, che può delegare tale facoltà ai comandanti di corpo.
- 2. Possono ottenere altresì l'ammissione al servizio permanente con le modalità di cui al comma 1, i vicebrigadieri che abbiano un'anzianità di servizio di almeno quattro anni.
- 3. La domanda di rinunzia al passaggio in servizio permanente va presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui è in forza il militare.
- 4. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio

permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della Commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata da tre appuntati da lui designati. Avverso la decisione l'interessato può esperire le impugnative di legge.

- 5. I militari che non siano ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma volontaria.
- 6. All'atto del congedo è corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

Art. 5.

- 1. Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perchè imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria.
- 2. La durata complessiva del prolungamento della ferma:
- a) per il militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non può essere superiore al periodo massimo previsto per l'aspettativa;
- b) per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare, non può protrarsi oltre la data in cui viene definito il procedimento stesso.
- 3. Il militare che abbia riacquistato l'idoneità fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio continuativo con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta.
 - 4. La domanda di cui al comma 3 deve

essere presentata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare.

5. Il militare che allo scadere del periodo massimo di cui al comma 2, lettera *a*), non abbia riacquistato l'idoneità fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.

Art. 6.

- 1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei carabinieri, dei finanzieri, dei graduati e dei vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma proporzionale alla durata del corso, fino ad un massimo di cinque anni, dalla quale possono essere prosciolti, a domanda, per gravi e comprovati motivi. Il programma e la durata dei corsi e del vincolo di ferma obbligatoria che essi comportano sono determinati con decreto, rispettivamente, del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze.
- 2. Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche per i militari in servizio permanente.

Art. 7.

- 1. Il militare in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza subisce una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pene detentive della libertà personale, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari.
- 2. La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle suddette posizioni.
- 3. Il militare subisce una detrazione di anzianità anche quando sia stato in aspettativa per motivi privati.
- 4. L'articolo 5 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e l'articolo 9 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.

Art. 8.

- 1. I carabinieri e finanzieri in servizio permanente, i carabinieri scelti e finanzieri scelti, gli appuntati, appuntati scelti e vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermità e per motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.
- 2. L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.
- 3. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti
- 4. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.
- 5. Fermo il disposto del precedente comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.
- 6. L'aspettativa è disposta con determinazione del comandante generale dell'Arma o della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze, con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. Nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.
- 7. Al militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio.
- 8. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.
- 9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.

- 10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermità, che debbano frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a sottufficiale, qualora ne facciano domanda, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e se riconosciuti idonei sono richiamati in servizio.
- 11. Gli stessi militari in aspettativa per motivi privati, che debbano essere valutati per l'avanzamento o che debbano sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a sottufficiale, qualora ne facciano domanda, sono richiamati in servizio.
- 12. Ai medesimi militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio od altro assegno. Agli effetti del trattamento di quiescenza e della indennità di fine servizio, il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.
- 13. Gli articoli 7 ed 8 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e gli articoli 11 e 12 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.

Art. 9.

- 1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, come modificato dall'articolo 3 della legge 11 dicembre 1971, n. 1090, e dalla legge 11 maggio 1981, n. 192, e al primo comma dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1961, n. 833, alla lettera c) le parole «scarso rendimento» sono sostituite dalle seguenti: «scarso rendimento, nonchè gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore».
- 2. Alle lettere *b*) dell'articolo 20 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche se cessi dal servizio per perdita del grado».

Art. 10.

1. I militari indicati negli articoli 1 e 2 della presente legge cessano dal servizio permanente al compimento del cinquantaseiesimo anno di età e, purchè in possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato, sono colloca-

ti nella categoria dell'ausiliaria. Essi permangono in tale posizione fino al compimento del sessantunesimo anno di età; successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.

- 2. Gli interessati, tre mesi prima del compimento del cinquantaseiesimo anno di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.
- 3. I predetti militari in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.
- 4. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente a norma del comma 1, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessità. Il loro richiamo in temporaneo servizio è disposto, secondo le rispettive competenze, con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
- 5. Il militare in ausiliaria non può assumere cariche ed impieghi retribuiti. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.
- 6. Il militare che, all'atto della cessazione del servizio permanente per raggiunti limiti di età, sia collocato nella riserva perchè non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità, può, a domanda, essere inscritto in tale categoria. Il periodo trascorso nella riserva non è computato ai fini del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria che, comunque, non può superare il sessantunesimo anno di età.

Art. 11.

- 1. La categoria della riserva comprende i militari di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge che, cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.
- 2. Essi cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di età. In

tale ultima posizione non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

Art. 12.

- 1. Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al militare in attività di servizio di pari grado, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento nell'ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.
- 2. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

TITOLO II

NORME SULL'AVANZAMENTO

Art. 13.

- 1. Ai carabinieri e finanzieri, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, è conferita la qualifica di scelto.
- 2. Ai carabinieri scelti e finanzieri scelti, che abbiano compiuto dieci anni di servizio, è conferito il grado di appuntato, a ruolo aperto.
- 3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano cinque anni di anzianità di grado o quindici anni di servizio, è conferito il grado di appuntato scelto.
- 4. La qualifica ed i gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti con determinazione dei rispettivi comandanti generali, o dell'autorità da essi delegata, previo giudizio di idoneità all'avanzamento espresso dall'autorità compe-

tente, sentito il parere della Commissione di cui al precedente articolo 4.

- 5. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con almeno un anno di anzianità nel grado, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito corso di qualificazione della durata prevista di norma in trenta giorni, a cui possono accedere a domanda. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, che può essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali.
- 6. Nei periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonchè i periodi di detrazione di anzianità subìti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari.
- 7. I carabinieri scelti, i finanzieri scelti e gli appuntati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato titolo per la promozione al grado superiore sono promossi, previa valutazione di idoneità delle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge.
- 8. La data in cui è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 14.

- 1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 397, come modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1980, n. 435, i numeri 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- «1) per otto decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottuffi-

ciali dei carabinieri che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;

- 2) per i rimanenti due decimi dei posti disponibili, mediante corso-concorso per titoli ed esami, indetto con decreto del Ministro della difesa, dagli appuntati ed appuntati scelti che abbiano compiuto trentacinque anni di età o quindici anni di servizio da carabiniere, abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di almeno «superiore alla media». Le modalità ed i programmi della durata prevista di norma in tre mesi sono indicati con determinazione del comandante generale. Il corso può essere ripetuto, a domanda, per una sola volta. I vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo dei posti disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno. I posti rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai corsi di reclutamento ordinario dello stesso anno».
- 2. I numeri 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituiti dai seguenti:
- «1) per otto decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali della Guardia di finanza che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni;
- 2) per i rimanenti due decimi dei posti disponibili, mediante corso-concorso per titoli ed esami indetto con decreto del Ministro delle finanze, dagli appuntati ed appuntati scelti che abbiano compiuto trentacinque anni di età o quindici anni di servizio da finanziere, abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di almeno «superiore alla media». Le modalità ed i programmi di tale corso della durata prevista di norma in tre mesi, sono indicati con determinazione del comandante generale. Il corso può essere ripetuto, a domanda, per una sola volta. I vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo dei posti disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno.

I posti rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai corsi di reclutamento ordinario dello stesso anno».

3. È abrogato l'articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

Art. 15.

- 1. I titoli da valutare, le prove e le norme di svolgimento degli esami dei corsi-concorsi di cui all'articolo 14, nonchè la composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono stabiliti con decreto dei Ministri competenti.
- 2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alle date indicate nel bando di concorso.
- 3. La commissione esaminatrice valuta i titoli ed i requisiti necessari per partecipare ai concorsi, nonchè le prove degli esami, attribuendo a ciascuno un punteggio complessivo espresso in ventesimi ed in decimi di punto ai fini della formazione della graduatoria.

Art. 16.

1. Ai vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alla legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e alla legge 3 agosto 1961, n. 833, nonchè quelle della legge 31 luglio 1954, n. 599, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 17.

- 1. I carabinieri ed i finanzieri, gli appuntati, i vicebrigadieri e i brigadieri possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio.
- 2. La disposizione del comma 1 non si applica a coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.

Art. 18.

1. I procedimenti relativi ad infrazioni alle disposizioni sul matrimonio previste dalla

preesistente normativa sono estinti qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio.

2. I militari di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che sono stati congedati per infrazioni sul matrimonio previste dalla preesistente normativa, possono essere riammessi in servizio a domanda, purchè non abbiano superato il trentesimo anno di età e conservino i prescritti requisiti di idoneità.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

- 1. In sede di prima applicazione della presente legge:
- a) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri in ferma o in prima rafferma triennale permangono nella rispettiva posizione di stato sino al compimento del quarto anno di servizio, data in cui transitano in servizio permanente;
- b) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri che abbiano compiuto un anno di servizio in prima rafferma triennale transitano in servizio permanente;
- c) i militari che siano stati ammessi alla seconda rafferma triennale transitano in servizio permanente;
- d) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri vincolati con rafferma annuale di esperimento permangono in tale posizione di stato. I medesimi possono ottenere a domanda, da presentare sessanta giorni prima della scadenza del vincolo, l'ammissione in servizio permanente;
- e) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri vincolati con rafferma provvisoria, che abbiano riacquistato l'idoneità fisica al servizio incondizionato o nei cui confronti si sia concluso favorevomente il procedimento penale o disciplinare, possono ottenere a domanda, l'ammissione in servizio permanente se hanno compiuto quattro anni di servizio,

ovvero permanere in rafferma provvisoria fino al compimento di tale periodo di servizio.

Art. 20.

- 1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto, o comunque, incompatibili con la presente legge.
- 2. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza non si applica la legge 31 maggio 1975, n. 205.

Art. 21.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1988 e in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.